COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 27/05/2025

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: EFFETTI SENTENZA 756/2025 DEL TAR TOSCANA_ANNULLAMENTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41/2024 "PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA."

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO **PAPI**	Presente	
MARCELLO **TOVOLI**	Presente	
ALESSIO **AGARINI**	Presente	
MARCO ELVIO **MATACERA**	Presente	
LUCA **CINGANELLI**	Presente	
GIOVANNI **CIGNONI**		Assente
DANIELA **GALLETTI**	Presente	
GISELLA **GUELFI**	Presente	
GUERRINO **ROCCO**	Presente	
ENRICO **TONIETTI**	Presente	
ANDREA **SOLFORETTI**	Presente	
DANIELE ALESSANDRO **PINOTTI**		Assente
MICHELA **SIMONI**	Presente	

PRESENTI N. 11 **ASSENTI N. 2**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10.** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Segretario che illustra la proposta di delibera in oggetto.

Il dott. Zoppi informa il Consiglio che si tratta di dare esecuzione alla sentenza del TAR Toscana che ha ritenuto illegittima la delibera con con cui il Consiglio Comunale a settembre 2024 aveva approvato una norma ponte per sospendere i procedimenti di autorizzazione per l'istallazione delle antenne di telefonia mobile. In particolare, la stessa sentenza condanna il Comune a 4.000 euro di spese che dovranno essere oggetto di successiva delibera per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio: a tale proposito, il Segretario segnala che, contrariamente al testo contenuto nella proposta di delibera già trasmessa per le vie brevi, non è possibile deliberare da subito il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto gli uffici non hanno fatto in tempo a lavorare sulla scheda da sottoporre al parere del revisore.

Il consigliere Tonietti chiede per quale motivo il TAR ha condannato il comune alle spese, dal momento che la delibera in questione era stata votata all'unanimità a tutela del paesaggio e del territorio di Porto Azzurro

Il Segretario riferisce che secondo la sentenza del TAR la legge nazionale non prevede in nessun caso la possibilità di sospendere i procedimenti di autorizzazione per l'installazione delle antenne di telefonia mobile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la normativa in materia di localizzazione degli impianti di radiocomunicazione:

- Legge n. 36/2001 e ss.mm. e. ii.;
- D.lgs. 01.08.2003 n. 259 ss.mm. e. ii
- Legge Regione Toscana n. 49/2011.

PRESO ATTO che negli ultimi anni le varie compagnie nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici destinati alle reti di telefonia mobile stanno posizionando e richiedendo nuove installazioni, incluso nel Comune di Porto Azzurro;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intendeva disciplinare sul territorio la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione per addivenire a soluzioni compatibili a tutela di tutti gli interessi coinvolti attraverso le quali garantire anche un'ottimizzazione delle strutture esistenti;

VISTO che il 30 aprile 2024, ILIAD ITALIA SPA ha presentato al Comune di Porto Azzurro un'istanza di autorizzazione *ex* art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per l'installazione di un impianto di telefonia mobile (o stazione radio base) da realizzarsi nel medesimo Comune, in Località Pontecchio, distinta catastalmente al Foglio n. 11, Part. 324, compresa l'istanza di autorizzazione paesaggistica ;

PRESO ATTO che il Comune di Porto Azzurro non era dotato di un Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile ed assimilabili;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10.09.2024 con cui

- era stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica di attivarsi per conferire incarico a professionista competente in materia, sulla base dei contenuti stabiliti nel presente atto, per la redazione del *"PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI"* ai sensi della Legge Regionale n. 49/2011,

- era stata approvata la seguente norma- ponte di natura regolamentare *"Fino all'adozione del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025, è sospeso il rilascio di ogni autorizzazione per l'installazione delle relative stazioni"*;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Azzurro con nota prot. n. 8895/06/03 del 25.09.2024, trasmetteva alla Società Iliad il provvedimento di sospensione del procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo all'installazione dell'Impianto, in attesa dell'adozione del nuovo "*Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base e assimilabili*";

VISTO che con ricorso depositato il 28.11.2024, ILIAD ITALIA SpA ha impugnato davanti al TAR Toscana il provvedimento di sospensione del 25 settembre 2024 e la deliberazione del Consiglio del Comune di Porto Azzurro n. 41/2024 nella parte in cui aveva sospeso il rilascio delle autorizzazioni fino all'adozione del nuovo Piano Territoriale;

DATO ATTO che ad esito dell'udienza pubblica del 20 marzo 2025, il TAR Toscana ha pubblicato la sentenza n. 756/2025 emessa all'esito del giudizio iscritto al Reg. Prov. Coll. 1954/2024 in data 24.04.2025, con cui ha accolto il ricorso di Iliad e, per effetto, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti gravati e precisamente :
- del provvedimento di sospensione prot. n. 8895/06/03 del 25.09.2024 sopra citato;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10.09.2024, nella parte in cui ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni *"Fino all'adozione del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025";*

PRESO ATTO che la suddetta Sentenza è stata notificata all'Ente in data 28.04.2025 ed acquisita al Protocollo Generale n. 4144 del 29.04.2025 e che fra l'altro dispone che le spese di lite seguano la soccombenza condannando il Comune al pagamento di € 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;

RICHIAMATI l'art. 21 octies "Annullabilità del provvedimento" e 21 novies "Annullamento d'Ufficio" della L. n. 241/1990 il quale al primo comma testualmente dispone che "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge*";

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza del TAR Toscana n. 756/2025, annullando la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2024, demandando a successivo ulteriore atto del Consiglio il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla condanna al pagamento delle spese di lite;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli del vigente statuto che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO, con riferimento alle disposizioni di cui all'art.49, primo comma d.lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica, dando atto che non necessita, per il presente provvedimento l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il presente atto si intende urgente e improrogabile, ai sensi dell'art. 38 comma 5 del TUEL, per le motivazioni espresse in premessa;

DI DARE ESECUZIONE alla Sentenza del TAR Toscana n. 756/2025 pubblicata in data 24.04.2025 e notificata all'Ente in data 28.04.2025 ;

DI ANNULLARE, per le motivazioni espresse in premessa ai sensi dell'art. 21 octies "Annullabilità del provvedimento" e 21 novies "Annullamento d'Ufficio" la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10.09.2024 avente ad oggetto "PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA" ;

DI DARE ATTO che con successivo apposito provvedimento, sarà portato all'approvazione del Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla condanna alle spese legali come disposto dalla sentenza del Tar n. 756/2025, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000;

DI DEMANDARE al Responsabile del competente servizio interessato gli adempimenti conseguenti;

E successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti, con separata votazione, all' unanimità dei voti favorevoli, delibera
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Geom. ALESSIO AGARINI	Dr. LORENZO ZOPPI